

Sentenza n. 314/2020
Registro Generale Appello Lavoro n. 1317/2019 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO

composta da:

Dott. Giovanni Picciau	Presidente
Dott.ssa Giulia Dossi	Consigliere Relatore
Dott.ssa Daniela Macaluso	Consigliere Ausiliario

all'udienza del 17 febbraio 2020 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nella causa in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 136/2019, promossa da

Inps

rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Grazia Demaestri e Mirella Mogavero, con le quali è elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'ente, in Milano, via Savaré n. 1,

- **APPELLANTE PRINCIPALE** -

contro

TRE - C soc. coop. a r.l. in liquidazione
Eduard Vokkri



rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Fortunat e Fabio Fontana, presso il cui studio in Milano, via Mascheroni n. 31, sono elettivamente domiciliati,

- **APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI** -

I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI

Appellante principale: *“Voglia la Corte d’Appello di Milano sezione lavoro, in riforma della sentenza n. 136/19 del 13.06.2019 resa dal Tribunale di Pavia, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza reietta e disattesa:*

- *dichiarare fondata e legittima la pretesa contributiva INPS riguardante le differenze contributive calcolate sulla base degli imponibili di cui al CCNL CGIL, CISL, UIL/AGCI, LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE come applicato in sede ispettiva.*

In ogni caso:

- *dichiarare la carenza di legittimazione attiva, l’inammissibilità e la carenza di interesse ad agire di Vokri Eduart;*
- *dichiarare l’inammissibilità di ogni pretesa od istanza della TRE-C SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L. ora in liquidazione, in persona del legale rappresentante, relativa al disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato del sig. Vokri Eduart in carenza di qualsiasi domanda e/o conclusione;*
- *respingere il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e tutte le domande ed istanze avanzate dalla TRE-C SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L. in quanto infondate in fatto e diritto con conferma degli addebiti assicurativi e contributivi di cui ai verbali ispettivi del 7.12.2017 e del 13.11.2017.*
- *in subordine, dichiarare TRE-C SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L., in persona del legale rappresentante, tenuta al pagamento a favore dell’INPS in persona del legale rappresentante pro-tempore di quella diversa somma per contributi, sanzioni civili ed interessi che risulterà dovuta all’esito del giudizio.*

Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.”

Appellati e appellanti incidentali: *“Nel merito:*

1) accogliere l’appello incidentale e riformare la sentenza di primo grado nelle parti in cui è stato confermato il verbale di accertamento dell’INPS, mandando assolta TRE C da ogni pretesa;

2) In via subordinata,

- *ridurre gli importi eventualmente dovuti da TRE C a titolo di contributi e le relative sanzioni, anche in ragione degli errori commessi dall’INPS e per effetto dell’accoglimento di tutte o di parte delle eccezioni sollevate nel presente appello incidentale, nella misura che verrà accertata nel corso del giudizio;*
- *disporre, in luogo del regime sanzionatorio della evasione contributiva, la riduzione*



delle sanzioni nella misura degli interessi legali o nella misura prevista per i casi di omissione/morosità contributiva per le ragioni già analiticamente esposte nel presente atto;

2) rigettare integralmente l'appello avversario;

3) con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza depositata il 13 giugno 2019, il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 407/2018 R.G. promossa nei confronti dell'Inps da TRE - C soc. coop. a r.l., da Antonio La Mendola (legale rappresentante *pro tempore* della cooperativa) e da Eduard Vokkri (già amministratore unico e dipendente della stessa), ha parzialmente accolto le domande dei ricorrenti, che agivano in accertamento negativo avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017007634/DDL del 7 dicembre 2017, notificato il 12 dicembre 2017.

Nel verbale in parola gli ispettori Inps, richiamati gli esiti di un precedente accertamento limitato al solo personale della cooperativa occupato presso le sedi Rai ubicate nella provincia di Roma (verbale unico di accertamento e notificazione n. RM00005/2017-056-03 del 13 novembre 2017), avevano contestato a TRE - C soc. coop. a r.l., in sintesi:

- l'applicazione ai propri dipendenti del CCNL autotrasporto spedizione merci, logistica e facchinaggio – UNI.COOP, che prevede trattamenti economici complessivi inferiori rispetto a quelli dettati dal contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria (CCNL di categoria sottoscritto dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL/AGCI, LEGACOOP e CONFCOOPERATIVE), con conseguente obbligo di versare la contribuzione sulle differenze retributive dovute;
- l'illegittima erogazione di somme ai dipendenti a titolo di trasferta Italia, rimborsi spese non documentabili e rimborsi a piè di lista, in assenza dei presupposti;
- l'impiego di Eduard Vokkri, nel periodo dal 23 marzo 2015 al 30 aprile 2016, sia come amministratore unico sia come dipendente della cooperativa.

In conseguenza della riscontrata irregolarità contributiva, gli ispettori Inps avevano altresì proceduto al recupero degli sgravi contributivi di cui la cooperativa aveva beneficiato ai sensi dell'art. 1, comma 118, legge 23 dicembre 2014 n. 190.

Sulla base dei predetti rilievi era stato complessivamente accertato a carico di TRE - C soc. coop. a r.l. un debito contributivo di € 607.525,00 oltre a sanzioni e somme aggiuntive per ulteriori € 252.896,00.

Nel ricorso introduttivo del giudizio la cooperativa ha contestato l'esito dell'accertamento ispettivo ed ha chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare l'inesistenza



dell'obbligo di versare all'Inps le somme richieste con il verbale opposto o, in subordine, di ridurre gli importi eventualmente dovuti a titolo di contributi e relative sanzioni.

Il giudice di prime cure ha dichiarato l'insussistenza dell'obbligo di TRE - C soc. coop. a r.l. di versare all'Inps le differenze contributive pretese in relazione alla contestata applicazione del CCNL autotrasporto sottoscritto da UGL/UNI.COOP (in luogo del CCNL sottoscritto da CGIL, CISL e UIL/AGCI, LEGACOOP e CONFCOOPERATIVE) e ha rigettato le ulteriori domande svolte in ricorso.

In ordine al CCNL autotrasporto UGL/UNI.COOP applicato dalla cooperativa, il Tribunale ha statuito che UGL ed UNI.COOP non potevano ritenersi "*sindacati fantoccio*", atteso che lo stesso Ministero del Lavoro, nella circolare 14280 *ter* del 15 luglio 2014, aveva incluso UGL fra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per tale ragione ha reputato infondata la relativa pretesa contributiva dell'Inps.

Quanto alle ulteriori domande svolte dai ricorrenti, ha ritenuto di non doversi pronunciare in ordine alla posizione di Eduard Vokkri, non essendo state articolate in ricorso specifiche conclusioni sul punto.

Ha poi disatteso la tesi difensiva della cooperativa in punto di erogazione di somme ai dipendenti a titolo di trasferta Italia, rimborsi spese non documentabili e rimborsi a piè di lista, reputando che la stessa non avesse prodotto il necessario supporto documentale, essendosi limitata a dedurre generiche prove orali, inidonee a dimostrare l'effettività delle prestazioni indicate.

Avverso la sentenza ha proposto appello l'Inps, con ricorso depositato il 5 dicembre 2019.

Con un unico articolato motivo, censura la decisione del Tribunale laddove ha ritenuto infondata la pretesa dell'Istituto inerente le differenze contributive calcolate sulla base degli imponibili di cui al CCNL autotrasporto, spedizioni merci, logistica stipulato da CGIL, CISL e UIL/AGCI, LEGACOOP e CONFCOOPERATIVE (in quanto organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative), rispetto ai contributi versati dalla cooperativa, parametrati ai trattamenti retributivi previsti dal CCNL applicato, stipulato da UGL e UNI.COOP.

Lamenta che il primo giudice non abbia adeguatamente valutato la documentazione prodotta in atti dall'Inps, comprovante il carattere comparativamente più rappresentativo di CGIL, CISL e UIL rispetto ad UGL e di LEGACOOP e CONFCOOPERATIVE rispetto ad UNI.COOP.

Secondo la tesi dell'appellante, ai trattamenti retributivi previsti dal CCNL stipulato da CGIL, CISL e UIL/AGCI, LEGACOOP e CONFCOOPERATIVE occorrerebbe pertanto fare riferimento al fine di determinare i contributi previdenziali dovuti, ai sensi dell'art. 1 d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389, come interpretato autenticamente dall'art. 2, comma 25, legge 28 dicembre 1995 n. 549.



L'Inps si duole, inoltre, che il giudice di primo grado non abbia ammesso le istanze di prova orale articolate dall'Istituto, avendole erroneamente reputate inammissibili e/o irrilevanti in quanto eccessivamente generiche.

Sulla base delle argomentazioni esposte ha chiesto la parziale riforma della sentenza, limitatamente all'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di TRE - C soc. coop. a r.l. di versare all'Inps i contributi calcolati in base alle retribuzioni previste dal CCNL di categoria sottoscritto da CGIL, CISL e UIL/AGCI, LEGACOOOP e CONFCOOPERATIVE, in luogo di quelle previste dal CCNL UGL/UNI.COOP.

Si sono costituiti ritualmente in giudizio gli appellati TRE - C soc. coop. a r.l. ed Eduart Vokkri, chiedendo il rigetto dell'appello avversario e proponendo appello incidentale avverso i capi di sentenza che avevano disatteso le domande di accertamento negativo relative all'obbligo contributivo sulle somme erogate ai dipendenti a titolo di trasferta Italia, rimborsi spese non documentate e rimborsi a piè di lista; al disconoscimento dell'inquadramento come lavoratore subordinato di Eduart Vokkri per il periodo in cui lo stesso aveva rivestito il ruolo di amministratore unico della cooperativa; al recupero dei benefici contributivi ex art. 1, commi 118-121 legge 23 dicembre 2014 n. 190; all'applicazione del regime sanzionatorio dell'evasione contributiva in luogo, eventualmente, dei soli interessi legali o del regime sanzionatorio dell'omissione contributiva.

In particolare, con il primo motivo di appello incidentale deducono la genuinità del trattamento forfettario di trasferta applicato dalla cooperativa.

Allegano che, in ragione del fatto di operare nel settore della logistica e di offrire il proprio servizio anche presso gli stabilimenti dei clienti-committenti, unitamente ai picchi di richiesta e alla stagionalità di alcuni servizi, la cooperativa aveva dovuto impiegare i propri soci lavoratori anche al di fuori della sede operativa inizialmente assegnata a ciascuno di essi.

Con il secondo motivo censurano la pronuncia per essersi limitata a rilevare erroneamente che, in relazione alla posizione di Eduart Vokkri, *"non sono state proposte specifiche conclusioni ed il Giudice non può pertanto pronunciarsi sulla sottesa problematica"*.

Osservano che – in sede di ricorso – era stato espressamente chiesto di *"accertare e dichiarare l'inesistenza dell'obbligo di versare all'INPS le somme richieste con il verbale opposto, accertandone e dichiarandone l'illegittimità e l'infondatezza per le ragioni tutte esposte nel presente ricorso"* e che, tra le ragioni addotte, vi era anche la piena legittimità del rapporto di lavoro subordinato di Eduart Vokkri alle dipendenze di TRE - C soc. coop. a r.l., questione giuridica sulla quale si era ampiamente argomentato nel corpo dell'atto.

Sul merito della questione deducono che gli ispettori Inps non avevano svolto alcuna concreta indagine in ordine alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa di Eduart Vokkri.



Lamentano che il verbale di accertamento affermi apoditticamente l'illegittimità del rapporto di lavoro intercorso fra la cooperativa ed Eduart Vokrri sulla base dell'assunto dell'ontologica incompatibilità tra la carica di amministratore unico di una società di capitali e l'inquadramento come lavoratore subordinato, senza considerare la specificità dell'elemento cooperativo, che renderebbe i contorni della fattispecie in questione assai diversi e difficilmente suscettibili di applicazione analogica.

Con il terzo motivo censurano la sentenza per non essersi pronunciata in ordine alla quesitone della revoca dei benefici contributivi, nonostante TRE - C soc. coop. a r.l., per tutto il periodo di cui all'accertamento, avesse operato in forza di Durc regolari e nonostante il rilascio del Durc positivo consenta di ritenere soddisfatti ed assorbiti gli altri adempimenti periodici posti a carico del datore di lavoro dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Con il quarto motivo lamentano che il Tribunale non si sia pronunciato sulla questione di illegittimità delle sanzioni irrogate dall'Inps sulla base del regime dell'evasione contributiva ex art. 116, comma 8, lett. b) legge 23 dicembre 2000 n. 388 e chiedono la riduzione di quanto dovuto nella misura, al più, degli interessi legali o, in estremo subordine, nella misura prevista per i casi di omissione/morosità.

Infine, con il quinto motivo, si dolgono che il primo giudice abbia omesso di pronunciarsi sulla contestazione dei conteggi elaborati dall'Inps, in relazione ai quali lamentano l'applicazione di aliquote contributive non corrette.

Alla luce delle argomentazioni esposte hanno rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte.

All'udienza del 17 febbraio 2020, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.

L'appello principale proposto dall'Inps è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.

L'appello incidentale proposto da TRE - C soc. coop. a r.l. e da Eduart Vokrri dev'essere respinto.

Procedendo all'esame dell'appello principale, va richiamato preliminarmente l'art. 1, comma 1, d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 1989 n. 389, a mente del quale *"la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo"*.

La Suprema Corte ha chiarito che la norma si applica anche alla determinazione dei contributi dovuti dalle imprese cooperative per il lavoro prestato dai soci, i quali, ai fini della tutela previdenziale, sono equiparati ai lavoratori subordinati (cfr. Cass. 7 marzo 2003 n. 3491; v. pure Cass. n. 16246 del 2002).



In particolare la Cassazione ha statuito che anche nei riguardi delle cooperative *"l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (cd. "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 D.L. 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Costituzione (cd. "minimo retributivo costituzionale"), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione"* (così Cass. 24 febbraio 2004 n. 3675; in termini cfr. Cass. 2 agosto 2017, n. 19284).

Il principio è sancito altresì dall'art. 3, comma 4, d.lgs. 6 novembre 2001 n. 423 (recante disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative, a norma dell'articolo 4, comma 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142) che, con riferimento alla misura della contribuzione previdenziale per i soci lavoratori di cooperative, stabilisce che *"a decorrere dal 1° gennaio 2007, per la determinazione della retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, trova applicazione l'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 338 del 1989"*.

L'art. 2, comma 25, legge 28 dicembre 1995 n. 549 ha poi chiarito, dettando una norma di interpretazione autentica, che *"l'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria"*.

Tanto premesso, nel caso in esame TRE - C soc. coop. a r.l. in liquidazione applica al proprio personale il CCNL autotrasporto, spedizioni merci, logistica e facchinaggio stipulato da UGL e UNI.COOP (cfr. doc. 4 fascicolo TRE-C).

Il giudice di prime cure ha ritenuto corretto individuare la base imponibile contributiva nel trattamento economico fissato da detto contratto collettivo, in quanto UGL ed UNI.COOP non possono considerarsi *"sindacati fantoccio"*, tenuto conto che il Ministero del Lavoro, nella circolare 14280 *ter* del 15 luglio 2014, aveva incluso UGL fra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che detta organizzazione sindacale contava 2.377.529 iscritti.

Nel proprio atto di appello l'Inps censura tale capo di sentenza e sostiene che, in base alle norme di legge sopra richiamate, la retribuzione da assumere a base di calcolo dei contributi previdenziali sia quella stabilita dal CCNL stipulato da CGIL, CISL e UIL/AGCI, LEGACOOP e CONFCOOPERATIVE, queste dovendo essere individuate come le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.



Il Collegio condivide la tesi dell'Inps.

Per determinare i contratti collettivi di riferimento a fini previdenziali, è in via preliminare necessaria l'individuazione della categoria a cui l'attività del datore di lavoro è riconducibile, quindi la verifica dei CCNL esistenti al riguardo e, in caso di pluralità degli stessi, l'individuazione di quali tra essi possano essere qualificati come stipulati *“dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”*, secondo quanto specificato dal richiamato art. 2, comma 25, legge 28 dicembre 1995 n. 549.

La disamina richiede a sua volta un'attenta analisi della rappresentatività delle organizzazioni datoriali e sindacali che hanno sottoscritto i contratti collettivi rientranti nella categoria e poi il raffronto tra i risultati relativi a ciascun contratto.

Nell'ambito di tale analisi possono assumere un ruolo di utilità i criteri elaborati dalla giurisprudenza in relazione alle diverse previsioni normative che fanno riferimento alla rappresentatività dei sindacati, anche sulla scorta della legge 18 novembre 1977 n. 902, che, all'art. 2, stabilisce i parametri per individuare le associazioni *“maggiormente rappresentative”* in termini di *“consistenza numerica dei soggetti rappresentati”*, *“ampiezza e diffusione delle strutture organizzative”*, *“partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro”*, *“effettiva partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro”*.

Agli indici sintomatici di rappresentatività sindacale elaborati dalla consolidata giurisprudenza fa riferimento anche il Ministero del Lavoro nella lettera circolare n. 10310 in data 1 giugno 2012, diretta a determinare i criteri di individuazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria (cfr. doc. 18 fascicolo Inps).

Ritiene pertanto il Collegio, in conformità a condivisi precedenti di questa Corte (cfr. Corte d'Appello di Milano, n. 2119/2017, est. Vignati, pres. Trogni; Corte d'Appello di Milano, n. 1572/2018, est. Bove, pres. Picciau), che, al fine di determinare il grado di rappresentatività, in termini comparativi, delle organizzazioni sindacali stipulanti contratti collettivi nazionali di categoria, occorra fare riferimento precipuamente al numero complessivo e alla consistenza occupazione delle imprese associate; al numero di lavoratori iscritti; alla diffusione territoriale (numero di sedi presenti sul territorio ed ambiti settoriali), al numero di contratti collettivi stipulati.

Tanto premesso, nel caso che ci occupa si rileva che la copiosa documentazione prodotta in atti dall'Inps comprova senza dubbio - sulla base dei parametri suindicati - il carattere comparativamente più rappresentativo delle organizzazioni sindacali dei lavoratori CGIL, CISL e UIL (cfr. docc. 27, 28, 29, 30 e 31 fascicolo Inps) e delle organizzazioni datoriali AGCI, LEGACOOP e CONFCOOPERATIVE (cfr. docc. 32, 33 e 34 fascicolo Inps), firmatarie del CCNL assunto dall'Inps quale riferimento per l'individuazione della base imponibile contributiva (cfr. doc. 17 fascicolo Inps).



Conferma di ciò si trae anche dai dati relativi alla consistenza associativa delle organizzazioni sindacali in esame, contenuti nella lettera circolare 0021187.03 del Ministero del Lavoro del 3 ottobre 2012, emanata proprio ai fini dell'art. 1 legge 7 dicembre 1989 n. 389 (cfr. doc. 20 fascicolo Inps).

E' pur vero che tale documento contiene i dati numerici delle oo.ss. dei datori di lavoro e dei lavoratori a livello nazionale, cioè non riferiti alla categoria, ma deve evidenziarsi che da esso si ricava che CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP e AGCI associano complessivamente 40.025 cooperative con oltre un milione fra dipendenti, soci e soci lavoratori, laddove UNI.COOP associa in tutto 2.083 cooperative con 61.624 tra soci, soci lavoratori e dipendenti e che CGIL, CISL e UIL associano complessivamente oltre 12 milioni di soggetti, laddove UGL ha dichiarato di associare 2.022.922 unità: l'evidente, macroscopico divario di consistenza associativa fra CONFCOOPERATIVE/LEGACOOP/AGCI e UNI.COOP quanto alle organizzazioni datoriali e fra CGIL/CISL/UIL e UGL quanto alle organizzazioni dei lavoratori consente di presumere, in assenza di dati di segno contrario, che anche nell'ambito del settore dei trasporti e della logistica, in cui opera TRE – C soc. coop. a r.l. in liquidazione, CONFCOOPERATIVE/LEGACOOP/AGCI siano comparativamente più rappresentative di UNI.COOP e che CGIL/CISL/UIL siano comparativamente più rappresentative di UGL (in termini analoghi, cfr. Corte d'Appello di Torino, n. 734/2017, est. Rocchetti, pres. Mariani).

Pare inoltre significativo che il CCNL preso a riferimento dall'Inps risulti sottoscritto anche da 21 sigle ulteriori rispetto ad AGCI, LEGACOOP e CONFCOOPERATIVE, mentre il CCNL applicato da TRE - C soc. coop. a r.l. in liquidazione è stato stipulato, dal lato datoriale, dalla sola UNI.COOP. Analogo divario si osserva dal lato delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, che vede UGL unica firmataria del contratto collettivo applicato dalla cooperativa, laddove il contratto collettivo individuato dall'Inps è stato sottoscritto dai sindacati di categoria delle tre principali confederazioni.

A ciò si aggiunga che, sulla base degli esaminati dati numerici relativi alla rappresentatività delle organizzazioni sindacali, anche il Ministero del Lavoro, nella lettera circolare n. 10310 dell'1 giugno 2012 precedentemente richiamata, è pervenuto alla conclusione che *"l'unico contratto da prendere come riferimento ai fini dell'individuazione della base imponibile contributiva ai sensi dell'art.1, L. n. 389/1989, come interpretato in via autentica ex art. 2, comma 25, L. n. 549/1995, è il contratto collettivo nazionale sottoscritto da CGIL, CISL e UIL/AGCI, LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE"* (cfr. doc. 18 fascicolo Inps).

In sintesi, alla luce dei dati che emergono dalla documentazione versata in atti si ritiene che l'Inps abbia assolto l'onere di provare che i sindacati stipulanti il CCNL posto a base della pretesa contributiva - e cioè CGIL, CISL e UIL per quanto riguarda le organizzazioni sindacali dei lavoratori e AGCI, LEGACOOP e CONFCOOPERATIVE per quanto riguarda le oo.ss. dei datori di lavoro - siano *"comparativamente più rappresentative nella categoria"*.

A fronte del descritto quadro probatorio, non assume portata decisiva, in senso contrario, il contenuto del decreto del Ministero del Lavoro del 15 luglio 2014 n. 14280 *ter*



richiamato dal Tribunale (cfr. doc. 21 fascicolo Inps), con cui sono stati individuati i membri di designazione sindacale della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, valutando la rappresentatività dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Se è vero, infatti, che detto decreto indica UGL (oltre che naturalmente CGIL, CISL e UIL) tra i sindacati dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, esso, per contro, non annovera UNI.COOP tra i sindacati dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi ed inserisce invece nella categoria LEGACOOP e a CONFCOOPERATIVE (cfr. doc. 21 fascicolo Inps).

Pertanto, anche ad accedere alla tesi – sostenuta da TRE - C soc. coop. a r.l. in liquidazione e fatta propria dal giudice di prime cure – secondo cui, ai fini della determinazione del c.d. “minimale contributivo”, non occorre necessariamente far riferimento ad un solo contratto collettivo per categoria, potendo coesistere una pluralità di organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, non si ritiene che tale carattere possa rinvenirsi in UNI.COOP, che non presenta alcun significativo indice sintomatico di rappresentatività sindacale.

Ne deriva che, ai fini dell'art. 1, comma 1, d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389, va individuato quale contratto collettivo nazionale stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative nella categoria il CCNL autotrasporto merci e logistica stipulato da CGIL, CISL e UIL/AGCI, LEGACOOP e CONFCOOPERATIVE.

TRE – C soc. coop. a r.l. in liquidazione è quindi tenuta ad assolvere i propri obblighi contributivi assumendo come base imponibile la retribuzione dovuta in applicazione dell'anzidetto CCNL.

Nei termini esposti l'appello dell'Inps merita accoglimento e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la domanda della cooperativa di accertamento dell'insussistenza dell'anzidetto obbligo contributivo, formulata nel ricorso introduttivo del giudizio, deve essere respinta.

Passando all'esame dell'appello incidentale, va respinto il primo motivo, con cui si censura la decisione del Tribunale per avere ritenuto fondata la pretesa dell'Inps di assoggettare a contribuzione le somme erogate dalla cooperativa a titolo di trasferta Italia, rimborsi spese non documentabili e rimborsi a piè di lista.

In proposito giova premettere che, in linea di principio, vanno assoggettate a contribuzione previdenziale (salve le eccezioni specificamente previste dalla legge) tutte le erogazioni in denaro o natura che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto.

L'art. 12 legge 30 aprile 1969 n. 153 e successive modificazioni recita infatti: “1. *Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'articolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento.*”



2. Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto specificato nei seguenti commi”.

La norma elenca poi una serie di voci escluse dalla retribuzione imponibile, precisando che *“l'elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile e' tassativa”.*

L'art. 48 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (ora art. 51 a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. 12 dicembre 2003 n. 344, che ha disposto, con l'art. 1, comma 1, la totale modifica del testo unico e ne ha ridefinito la struttura di titoli, capi e sezioni) a sua volta stabilisce che *“il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.*

Contrariamente a quanto asserito nel motivo in esame, compete al datore di lavoro dimostrare che una determinata erogazione, avente natura retributiva in quanto effettuata in dipendenza del rapporto di lavoro, non sia assoggettata a contribuzione previdenziale perché rientrante in una delle esclusioni previste dalla disciplina di cui alle richiamate disposizioni legislative.

Si richiama in tal senso la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui *“in tema di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, attese, da un lato, la generale presunzione di cui all'art. 12, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (secondo cui si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve in denaro o in natura in dipendenza del rapporto di lavoro) e, dall'altro, la tassatività dell'elencazione delle voci che, in base al secondo comma dello stesso art. 12, sono parzialmente o totalmente escluse dalla contribuzione, il riparto dell'onere probatorio è che l'ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione di cui al citato secondo comma”* (cfr. Cass., 11 gennaio 2011 n. 461).

Qualora il datore di lavoro ritenga di poter adempiere all'obbligo contributivo in misura inferiore rispetto a quella ordinaria, in ragione dell'esistenza di una delle eccezionali ipotesi di esenzione, è onere del medesimo datore di lavoro allegare e provare la sussistenza della causa di esonero dall'assoggettamento a contribuzione nella misura ordinaria (Cass., 22 luglio 2014 n. 16639; Cass., 3 maggio 2012 n. 6671; Cass., 26 ottobre 2010 n. 21898).

Nell'ottica considerata, l'azione di accertamento negativo promossa da TRE - C soc. coop. a r.l. si fonda sul contrapporre al diritto dell'Inps di pretendere i contributi il (contro)diritto del datore di lavoro all'applicazione di un beneficio comportante la insussistenza (o la riduzione) del debito contributivo.

Viene, quindi, in rilievo il principio generale più volte enunciato dalla Suprema Corte, secondo cui *“laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo*



contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 5137/2006; 16351/2007; 499/2009; 21898/2010). Può dunque affermarsi, nel solco dell'orientamento espresso da questa Corte, il principio in base al quale spetta al datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione" (cfr. Cass., 22 luglio 2014 n. 16639, cit.).

Poste queste premesse, nel caso di specie si ritiene condivisibile la statuizione del giudice di primo grado che, a fronte della pacifica erogazione, da parte di TRE - C soc. coop. a r.l., di somme esenti da imposizione in dipendenza dei rapporti di lavoro, ha ritenuto non assolto l'onere, gravante sulla cooperativa, di dimostrare la sussistenza di idonee cause di esonero contributivo.

E', infatti, incontestata l'erogazione degli importi a titolo di trasferta Italia, rimborsi spese non documentabili e rimborsi a piè di lista - esenti da imposizione fiscale e contributiva - richiamati nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017007634/DDL per i titoli e nei mesi ivi indicati (cfr. doc. 1 fascicolo Inps).

Ciò risulta altresì documentalmente dal Libro Unico del Lavoro (allegato *sub* docc. 14 e 15 fascicolo Inps).

A fronte di ciò, la cooperativa non ha prodotto in atti documentazione idonea a comprovare l'effettività delle trasferte e delle spese asseritamente rimborsate ai soci lavoratori, né ha articolato puntuali deduzioni istruttorie in ordine a circostanze di fatto che, se confermate, possano giustificare l'esonero contributivo.

Sotto il primo profilo si osserva che le schede riepilogative mensili delle trasferte dei singoli lavoratori (cfr. doc. 14 fascicolo TRE-C) non costituiscono prova idonea, trattandosi di documenti elaborati dalla stessa cooperativa, che non comprovano in alcun modo l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa in luogo diverso dall'abituale sede di lavoro.

Nessun'altra prova documentale delle trasferte è stata offerta da TRE - C soc. coop. a r.l. in liquidazione e, per altro verso, la prova testimoniale dedotta risulta del tutto generica, non avendo ad oggetto circostanze idonee a dimostrare la prestazione di attività lavorativa al di fuori della sede di lavoro nelle giornate per le quali risulta essere stata erogata l'indennità di trasferta.

Analoghe considerazioni valgono con riguardo alle somme erogate a titolo di rimborsi spese, parimenti risultanti dal LUL.

In primo luogo, quanto alle somme erogate a titolo di rimborsi a piè di lista, la cooperativa non ha prodotto in atti alcuna documentazione giustificativa (quali ricevute fiscali, scontrini, biglietti dei mezzi di trasporti etc.) attestante analiticamente le spese asseritamente sostenute dal personale e oggetto di rimborso.

Quanto ai rimborsi per spese non documentabili (che, ai sensi dell'art. 51, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 possono essere erogati nell'importo massimo giornaliero



di € 15,49 per spese eventualmente sostenute dai lavoratori in occasione di trasferte o missioni in Italia), la cooperativa deduce che gli importi corrisposti avevano la funzione di rimborsare il pasto giornaliero, il parcheggio auto e le spese di lavanderia del personale che prestava servizio presso le sedi Rai.

Tuttavia, risulta documentalmente (cfr. LUL e schede individuali di timbratura mensili, allegati *sub* docc. 14 e 15 fascicolo Inps, nonché *sub* doc. 14 fascicolo TRE-C) che l'importo di € 15,49 è stato erogato sia nei giorni in cui i lavoratori figuravano in trasferta, sia nei giorni in cui i lavoratori neppure figuravano in trasferta, con evidente violazione – per ciò solo - dell'art. 51, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che, come detto, autorizza la corresponsione dell'importo di € 15,49 in regime di esenzione contributiva ai soli lavoratori che operino in trasferta.

Inoltre, non avendo la cooperativa, come precedente evidenziato, fornito prova dell'effettività delle trasferte, deve ritenersi che l'importo di € 15,49 sia stato illegittimamente sottratto a contribuzione anche quando corrisposto a favore di lavoratori formalmente in trasferta.

Alla luce di quanto esposto deve concludersi – in uno con il giudice di prime cure - che la cooperativa non abbia fornito prova della sussistenza dei presupposti di fatto per l'erogazione ai lavoratori delle somme a titolo di indennità di trasferta, rimborsi a piè di lista e rimborsi spese non documentabili, così come indicate nell'impugnato verbale unico di accertamento e notificazione.

Dal momento che TRE - C soc. coop. a r.l. in liquidazione non ha assolto l'onere di dimostrare che le erogazioni in parola, effettuate in dipendenza dei rapporti di lavoro, siano escluse dall'imponibile contributivo, risulta fondata la pretesa dell'Inps di assoggettare detti importi a contribuzione, con conseguente rigetto dell'esaminato motivo di gravame.

Va respinto anche il secondo motivo dell'appello incidentale, inerente il disconoscimento del rapporto di lavoro di Eduart Vokkri.

Ritiene il Collegio, discostandosi sul punto dall'impostazione del Tribunale, che dal ricorso ex art. 442 c.p.c. sia ricavabile la domanda di accertamento della correttezza dell'inquadramento come lavoratore subordinato, dal 23 marzo 2015 al 30 aprile 2016, di Eduart Vokkri, il quale rivestiva nello stesso periodo la carica di amministratore unico della cooperativa.

Ciò si ricava da una lettura integrata delle conclusioni (in cui si chiede, tra l'altro, di accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza dell'impugnato verbale unico di accertamento e notificazione, comprendente il disconoscimento di detto rapporto di lavoro subordinato) e della narrativa dell'atto, in cui il tema dell'inquadramento di Eduart Vokkri è ampiamente trattato.

Alla luce delle deduzioni e delle tesi svolte nel ricorso deve perciò ritenersi che, al di là della formulazione letterale delle conclusioni, gli odierni appellanti incidentali abbiano proposto domanda giudiziale di accertamento del corretto inquadramento dell'ex



amministratore unico Eduart Vokkri e che su tale domanda il giudice sia tenuto a pronunciarsi.

Nel merito, tuttavia, la domanda risulta infondata.

La Corte di Cassazione ha ripetutamente statuito che la qualifica di amministratore unico di una società non è compatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società, non potendo ricorrere in tal caso l'effettivo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare di altri, che si configura come requisito tipico della subordinazione (cfr. Cass. 24 maggio 2000 n. 6819; Cass. 5 settembre 2003 n. 13009; Cass. 22 marzo 2013 n. 7312; Cass. 18 aprile 2019 n. 10909).

Infatti, la costituzione e l'esecuzione del rapporto lavorativo subordinato devono essere collegabili ad una volontà della società distinta da quella dell'amministratore.

Inoltre, instaurandosi il rapporto di lavoro subordinato nei confronti dell'amministratore della società, nel caso di amministratore unico verrebbe a mancare l'elemento dell'intersoggettività, senza il quale è inconcepibile la stessa esistenza di tale rapporto giuridico.

I principi suesposti appaiono dirimenti ai fini del rigetto della domanda in esame, dovendo essere applicati anche all'amministratore unico di cooperativa, senza che assumano rilievo determinante, in senso contrario, gli argomenti svolti dagli appellanti incidentali in ordine alle specificità che connotano la figura dell'amministratore di cooperativa rispetto all'amministratore di società di capitali.

In ogni caso, anche a voler ammettere l'astratta compatibilità tra il ruolo di amministratore unico e la posizione di lavoratore subordinato rivestiti da Eduart Vokkri in seno alla cooperativa, non può dubitarsi che l'onere di provare l'effettiva sussistenza del vincolo di subordinazione gravi su TRE - C soc. coop. a r.l. in liquidazione e su Eduard Vokkri, che tale rapporto intendono far valere, i quali sono tenuti a dimostrare l'assoggettamento di quest'ultimo (nonostante la carica di amministratore rivestita) al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione o di altro organo della società nel suo complesso (in questi termini cfr., per il caso di amministratore non unico di società, Cass., 24 maggio 2000 n. 6819).

Nel caso di specie tale onere probatorio non è stato assolto, non avendo gli odierni appellanti incidentali articolato alcun mezzo istruttorio sul punto.

Da ciò si ricava ulteriore ragione di rigetto del motivo esaminato.

Va respinto anche il terzo motivo, con cui si censura la sentenza per non essersi pronunciata in ordine al recupero, da parte dell'Inps, degli importi inerenti ai benefici contributivi di cui TRE - C soc. coop. a r.l. aveva usufruito ex art. 1, commi 118-121, legge 23 dicembre 2014 n. 190, nonostante, per tutto il periodo di cui all'accertamento, la cooperativa avesse operato in forza di Durc positivi rilasciati dagli enti competenti.

Sulla questione il Tribunale si è invero pronunciato, rigettando la domanda sul rilievo che il Durc positivo in pendenza di lite va comunque rilasciato.



Il Collegio condivide il giudizio di infondatezza della domanda espresso dal primo giudice, anche in forza degli ulteriori argomenti di seguito esposti.

Come già evidenziato esaminando il primo motivo di appello incidentale, qualora il datore di lavoro ritenga di poter adempiere all'obbligo contributivo in misura inferiore rispetto a quella ordinaria, anche per l'applicazione di uno sgravio, è onere del medesimo allegare e provare la sussistenza della causa di esonero dall'assoggettamento a contribuzione nella misura ordinaria.

Nel caso di specie grava quindi su TRE - C soc. coop. a r.l. l'obbligo di allegare e provare la sussistenza dei presupposti di fatto per usufruire delle agevolazioni contributive ex art. 1, comma 118, legge 23 dicembre 2014 n. 190.

L'art. 1, comma 118, legge 23 dicembre 2014 n. 190 dispone quanto segue: *“al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, e' riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge”.*

Va altresì richiamato l'art. 1, comma 1175, legge 27 dicembre 2006 n. 296, a mente del quale *“a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.*



La *ratio* della norma da ultimo citata, secondo la Suprema Corte di Cassazione, “è intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi” (così Cass., 25 ottobre 2018 n. 27107).

La Suprema Corte ha altresì chiarito che “non si può ritenere che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell'Inps, determini l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, così rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che fanno capo, in primis, al datore di lavoro. Semmai, la violazione degli obblighi procedurali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua responsabilità risarcitoria, per l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri che l'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un tale danno, ma non è questo l'oggetto di questa controversia” (così Cass., 25 ottobre 2018, n. 27109; cfr. anche, nello stesso senso, Cass., 25 ottobre 2018 n. 27107, cit.: “In tema di benefici contributivi, per la cui fruizione è richiesto - ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della l. n. 296 del 2006 - il possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc), la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell'Inps, non determina l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi; né, in assenza dello specifico procedimento di cui all'art. 7 del d.m. 24 ottobre 2007, di natura eccezionale, può consentirsi una regolarizzazione “ex post” ed in qualsiasi tempo, in contrasto con la “ratio” della norma, intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi”).

Alla luce delle richiamate disposizioni di legge e dell'interpretazione fornite dalla Corte di Cassazione, ritiene il Collegio che, contrariamente alla tesi degli appellanti incidentali, non sia sufficiente per fruire dei benefici contributivi il dato formale del possesso del Durc, dovendo sussistere, quale condizione necessaria, l'effettiva e costante regolarità contributiva (in questi termini cfr. Corte d'Appello di Milano, n. 1822/2019, est. Bertoli, pres. Trogni).

Tanto premesso, nel caso di specie, a fronte delle inadempienze di TRE - C soc. coop. a r.l., correttamente accertate dall'Inps con il verbale di accertamento e notificazione n. 2017007634/DDI del 7 dicembre 2017, non sussiste la condizione di regolarità contributiva, cui la legge subordina la fruizione degli esoneri contributivi (inclusi quelli previsti dall'art. 1, comma 118, legge 23 dicembre 2014 n. 190), indipendentemente dall'avvenuto rilascio del Durc positivo.

Ciò a maggior ragione se si considera che, come condivisibilmente evidenziato in plurimi precedenti di questa Corte, “il DURC, come indicato nello stesso documento, “viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa”, restando “impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute”.



Occorre infatti rilevare che il DURC viene rilasciato sulla scorta dei dati e delle registrazioni in possesso dell'Inps "allo stato degli atti" così come trasmessi ed elaborati in via telematica dalle stesse aziende.

Lo stesso DM 24.10.2007 consente di affermare che i requisiti e le condizioni in presenza dei quali deve essere emessa la relativa attestazione non possono essere intesi come regolarità contributiva in senso stretto [...], dovendo lo stesso essere emesso anche nell'ipotesi in cui l'azienda abbia debiti contributivi che siano stati oggetto di rateizzazione, di sospensioni dei pagamenti, di istanze di compensazione" (cfr. Corte d'Appello di Milano, n. 495/2018, est. Locorotondo, pres. Vitali).

Alla luce delle considerazioni esposte si ritiene fondata la pretesa dell'Inps di procedere al recupero delle differenze contributive corrispondenti agli sgravi indebitamente fruiti dalla cooperativa, con conseguente rigetto del motivo di gravame in esame.

In ordine al quarto motivo di appello incidentale, è fondato il rilievo di omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda di riduzione delle sanzioni applicate dall'Inps, per asserita inesistenza di evasione contributiva ex art. 116, comma 8, lett. b), legge 23 dicembre 2000 n. 388.

La domanda è tuttavia infondata.

Gli appellanti incidentali deducono che, in ipotesi di ritenuta fondatezza delle pretese avanzate dall'Inps, non sarebbe configurabile un'ipotesi di evasione contributiva, in ragione dell'assenza di intenzionalità della condotta.

La censura non coglie nel segno.

Come chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, intervenuta a risolvere un contrasto interpretativo sul punto, *"la fattispecie dell'omissione contributiva deve ritenersi limitata all'ipotesi del (solo) mancato pagamento da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, mentre la mancanza di uno solo degli altri, necessari adempimenti - in quanto strettamente funzionali al regolare svolgimento dei compiti di istituto dell'Ente previdenziale, ed alla tempestiva soddisfazione dei diritti pensionistici dei lavoratori assicurati - è sufficiente ad integrare gli estremi della evasione"* (cfr. Cass., SS.UU., 7 marzo 2005 n. 4808; in termini cfr. Cass., sez. lav. 4 agosto 2005 n. 16423; Cass., sez. lav., 8 settembre 2005 n. 17841; 17 aprile 2007 n. 9126).

Nel caso in esame la cooperativa ha violato il c.d. "minimale contributivo" ed ha effettuato registrazioni obbligatorie nel LUL non conformi al vero, facendo figurare importi per voci esenti da contribuzione in assenza dei relativi presupposti, con l'evidente *"intenzione specifica di non versare i contributi"*, secondo il dettato testuale della norma.

Ricorrono, pertanto, gli estremi dell'evasione contributiva, con conseguente rigetto del motivo esaminato.

Va infine respinto anche il quinto motivo di appello incidentale.

Se è vero che la sentenza di primo grado non si è pronunciata sulla contestazione formulata dai ricorrenti in ordine ai conteggi elaborati dall'Inps, nondimeno la contestazione si appalesa generica ed infondata, avendo l'Istituto correttamente applicato



le aliquote previste in base all'inquadramento della cooperativa, da quest'ultima mai contestato.

Alla luce delle argomentazioni esposte, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, in parziale riforma della sentenza n. 136/2019 del Tribunale di Pavia, le domande svolte da TRE - C soc. coop. a r.l. in liquidazione e da Eduard Vokkri nel ricorso introduttivo del giudizio devono essere integralmente respinte.

Tenuto conto dell'esito complessivo della controversia, che vede soccombenti TRE - C soc. coop. a r.l. in liquidazione ed Eduard Vokkri, questi ultimi devono essere condannati in solido a rifondere all'Inps le spese di lite del doppio grado, che, considerato il valore della causa e rilevata l'assenza di attività istruttoria, si liquidano nella misura indicata in dispositivo (€ 6.000,00 per il primo grado ed € 5.800,00 per il grado di appello) in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 8 marzo 2018 n. 37.

Atteso l'integrale rigetto dell'appello incidentale, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di TRE - C soc. coop. a r.l. in liquidazione e di Eduard Vokkri, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, ex art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.

P.Q.M.

- in parziale riforma della sentenza n. 136/2019 del Tribunale di Pavia, rigetta integralmente le domande svolte da TRE - C soc. coop. a r.l. in liquidazione e da Eduard Vokkri nel ricorso introduttivo del giudizio;
- condanna TRE - C soc. coop. a r.l. in liquidazione ed Eduard Vokkri, in solido tra loro, a rifondere all'Inps le spese di lite del doppio grado, che liquida complessivamente nell'importo di € 11.800,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri di legge;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di TRE - C soc. coop. a r.l. in liquidazione e di Eduard Vokkri, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale.

Milano, 17 febbraio 2020

Il Consigliere estensore
Giulia Dossi

Il Presidente
Giovanni Picciau

